CAMERA DEI DEPUTATI N. 2495

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVO, BOVA, GIACCO, OLIVERIO

Norme per l'immissione in ruolo dei presidi incaricati

Presentata il 16 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è finalizzata a fornire una adeguata soluzione alla precaria situazione del personale docente che, da numerosi anni, regge, con l'istituto dell'incarico, gli uffici di presidenza delle scuole medie di primo grado. Ciò ha permesso a tale personale di acquisire cospicui livelli di esperienza e di qualificazione, dando un contributo notevole alla funzionalità della scuola.

Si ritiene, quindi, necessario evidenziare che sarebbe giusto e doveroso riconoscere gli indubbi meriti di tutto il personale direttivo incaricato che per tanti anni ha svolto le funzioni di preside, spesso in sedi disagiate, con tutte le responsabilità e le competenze richieste al personale direttivo di ruolo, conservando, tuttavia, lo stipendio di docente e senza alcun riconoscimento giuridico.

Alla Camera dei deputati, e al Senato della Repubblica sono stati presentati diversi progetti di legge che prevedono l'introduzione di corsi formativi per il personale precario incaricato, con successiva immissione di ruolo.

Si ricorda, infine, che durante la discussione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Governo ha accolto come raccomandazione alcuni ordini del giorno, presentati da diversi gruppi politici, tendenti a proporre la risoluzione della precaria condizione dei presidi incaricati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'immissione dei presidi incaricati nei ruoli del personale direttivo della scuola secondaria di primo e secondo grado ha luogo in base al superamento di un concorso secondo quanto disposto dalla presente legge.

ART. 2.

1. Al corso-concorso di cui all'articolo 1 sono ammessi i docenti di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto almeno tre anni di incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria. L'incarico s'intende espletato se effettivamente svolto per almeno centottanta giorni per anno scolastico. Si considera valido anche l'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 deve possedere, altresì, i seguenti requisiti:

a) essere laureato;

b) aver maturato, dopo la nomina in ruolo, non meno di cinque anni di esercizio effettivamente prestati con almeno centottanta giorni per anno scolastico;

c) appartenere ai ruoli della scuola secondaria di primo o di secondo grado.

ART. 3.

1. I corsi-concorsi di cui alla presente legge sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su base regionale, secondo i vari ordini di scuola, senza alcun esonero dal servizio dei partecipanti.

ART. 4.

1. Per ciascun corso-concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta dai seguenti docenti formatori:

a) un esperto di diritto amministrativo;

b) un esperto di organizzazione didattica ed amministrativa;

c) un ispettore scolastico.

2. Il corso deve svolgersi nell'arco di sei mesi continuativi. Il numero delle ore e l'articolazione di ogni singola materia sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 5.

1. A conclusione di ciascun corso la commissione compila una valutazione in ordine alle conoscenze, alle capacità, al profitto di ciascun partecipante secondo criteri comuni per tutto il territorio nazionale determinati, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione, e conclude con un giudizio complessivo e relativo punteggio.

ART. 6.

1. Le graduatorie sono compilate su scala provinciale o regionale, secondo l'ordine del punteggio.

2. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza di cui all'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

3. La graduatoria deve essere utilizzata sino ad esaurimento.

DDL13-2495
Lire 500